



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 273 del 17 ottobre 2012

OGGETTO: Microalghe potenzialmente tossiche – revoca Ordinanze Sindacali n. 235/2012 e n. 236/2012 .

IL SINDACO

VISTO le proprie ordinanze la propria ordinanza n. 235 del 10 agosto 2012 e n. 236 del 14 agosto 2012 con le quali si ordinava per motivi di salute pubblica il divieto di raccolta per l'autoconsumo delle seguenti specie ittiche: COZZE, PATELLE, RICCI, CROSTACEI, GRANCHI ED ALTRI MOLLUSCHI, estratti a livello amatoriale dalle acque di mare ricadenti sul territorio del Comune di Capaccio.

VISTO la nota prot. n. 1374 del 10/10/2012, pervenuta dall'ASL SALERNO Ambito Salerno 3 -Distretto Sanitario Capaccio Roccadaspide, Unità Operativa Igiene degli Alimenti di O.A. U.O.V. di Capaccio Scalo (SA), acquisita agli atti del comune in data 26/10/2012 con il n. 36155 di protocollo, con la quale comunica che, in merito al campionamento telline (donax Tranculus) effettuato sul litorale di Capaccio il 16/08/2012, l'esito delle analisi biotossine algali: acido domoico, DSP e PSP c/o IZS Lombardia Emilia (rapporto di prova IZSM n. 131352 del 29/08/2012 verbale prot. n. 1136-accettazione richiesta n. 90693 è **NEGATIVO**.

CONSIDERATO che non sussistono più i pericoli per la salute umana per l'autoconsumo dei molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie ittiche sopra richiamate.

PERTANTO essendo venute a cessare le motivazioni che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti n. 235 del 10 agosto 2012 e n. 236 del 4 agosto 2012;

ACCERTATA la titolarità delle competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco quale autorità sanitaria locale al fine di prevenire ogni situazione di pericolosità per la salute della collettività locale ravvisando nella fattispecie il rischio di emergenza per l'igiene pubblica;

VISTO l'art. 50 del T.U. 267/2000;

REVOCA

Per quanto sopra riportato, l'Ordinanza sindacale n. 235 del 10 agosto 2012 e l'Ordinanza sindacale n. 236 del 14 agosto 2012; relativa al divieto di raccolta per l'autoconsumo delle specie ittiche: COZZE, PATELLE, RICCI, CROSTACEI, GRANCHI ED ALTRI MOLLUSCHI, estratti a livello amatoriale dalle acque di mare ricadenti sul territorio del Comune di Capaccio.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Alla Giunta Regionale della Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario, Centro Direzionale Isola C/3 80143 Napoli
2. Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Foce Sele
1. Al Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio – Sportello Unico del Comune di Capaccio, per gli successivi adempimenti di propria competenza;
2. All'ASL SALERNO Ambito Salerno 3 -Distretto Sanitario Capaccio Roccadaspide, Unità Operativa Igiene degli Alimenti di O.A. U.O.V. di Capaccio Scalo (SA);
3. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo;
4. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
5. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA);
6. Al Circomare Agropoli Via Porto 15 Agropoli.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 17 ottobre 2012

Il Vice Sindaco
dott. Nicola Ragni

